



CITTA' DI BACOLI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 13-04-2022

OGGETTO: Accordo consortile per la costituzione della centrale unica di committenza tra le amministrazioni di Bacoli e Procida

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di aprile alle ore 19:45, presso la sala Ostrichina del Complesso Vanvitelliano, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge, previa notifica di appositi avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, con l'intervento:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Josi Gerardo Della Ragione	Sindaco	Presente
Teresa Scotto Di Luzio	Consigliere	Presente
Francesca Di Meo	Consigliere	Presente
Carmelina Anzalone	Consigliere	Presente
Mauro Cucco	Consigliere	Presente
Alessandro Parisi	Consigliere	Presente
Giovanna Illiano	Consigliere	Presente
Antonio Sepe	Consigliere	Presente
Alessandro Maria Scamardella	Consigliere	Assente
Assunta Di Razza	Consigliere	Presente
Giuseppe Di Benedetto	Consigliere	Assente
Aniello Savoia	Consigliere	Presente
Antonio Carannante	Consigliere	Presente
Gianluca Schiano	Consigliere	Presente
Amerigo Russo	Consigliere	Presente
Mario Di Bonito	Consigliere	Presente
Giuseppe Scotto Di Luzio	Consigliere	Presente

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Dott.Cucco Mauro, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Masella Marianna

PARERI RIPORTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Bacoli li, 04-04-2022

Il Responsabile del servizio interessato

Davide Ferriello

Firma digitale apposta su documento informatico

Firma apposta su Proposta di Consiglio n. 31 del 04-04-2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Bacoli li, 04-04-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Agostino Faga

Firma digitale apposta su documento informatico

Firma apposta su Proposta di Consiglio n. 31 del 04-04-2022

Alle 19:53 entra in aula il Consigliere Comunale, Giuseppe Di Benedetto.

Alle 20:36 entra in aula il Consigliere Comunale, Alessandro Maria Scamardella.

Alle 23:32 si allontana dall'aula il Consigliere Comunale, Giuseppe Di Benedetto.

Alle 23:33 rientra in aula e si allontana definitivamente il Consigliere Comunale, Giuseppe Di Benedetto.

Interviene il Presidente, il quale avverte i presenti sulla necessità di discutere argomenti urgenti anche oltre la mezzanotte e propone di dare per letti i punti iscritti all'o.d.g. fino al n. 18 e di votare gli argomenti in discussione, separatamente.

Alle 00:13 del 14.04.2022 si allontana dall'aula il Consigliere Comunale, Amerigo Russo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 37 "*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*" del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) che così recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. ⁽¹²⁶⁾
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. ⁽¹²⁷⁾
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

CONSIDERATO che:

il suddetto comma 4 è stato sospeso dapprima fino al 31 dicembre 2020 dall'art. comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e poi fino al 30/6/2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n.108 del 2021, per cui non sussiste fino a tale data l'obbligo di affidamento tramite CUC per i Comuni non capoluogo, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.

Dato atto che questo Ente non è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e che per procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori è necessario ricorrere ad una centrale di committenza ovvero aggregarsi con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Rilevato che il termine “*associandosi o consorzandosi*” riportato al comma 4 lett. b) dell’articolo 37 sopra riportato si riferisce alle convenzioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni;

Preso atto che:

- l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 del sopra citato articolo 30 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo;

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1); a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;*

Ritenuto opportuno scegliere lo strumento della convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000, per adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e di aggravii di spesa, risultando la convenzione un modello di organizzazione che garantisce il coordinamento tra gli enti rispettandone le rispettive peculiarità;

Dato atto che tra i Sindaci dei Comuni di Bacoli e di Procida ci sono stati diversi incontri finalizzati alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza attraverso l’approvazione e sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 TUEL;

Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e condiviso dai Sindaci dei Comuni sopra richiamati;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione che si allega, con cui si disciplina la gestione, in forma associata, delle procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti;

Preso atto che il Comune di Bacoli viene individuato Ente Capo-fila della convenzione e presso di esso viene costituito un ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC) per i Comuni associati;

Rilevato che ciascun Ente associato dovrà contribuire finanziariamente al funzionamento dell’Ufficio CUC, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, da quantizzare successivamente;

Visto il T.U. degli EE.LL.;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 15 sui 17 consiglieri assegnati;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

Di costituire una Centrale di Committenza Unica per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori in associazione con i Comuni di Bacoli e di Procida;

Di approvare l'allegato schema di convenzione, redatto ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000, per la costituzione della Centrale di Committenza Unica (CUC) tra i Comuni di Bacoli e di Procida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016, individuando il Comune di Bacoli quale Comune capofila;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata convenzione, che dovrà essere sottoscritta anche dai Sindaci degli altri Comuni aderenti;

Di dare atto che ciascun Ente associato dovrà contribuire finanziariamente al funzionamento dell'Ufficio CUC, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, da determinare con successiva determinazione dirigenziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 15 sui 17 consiglieri assegnati;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e di aggravati di spesa, risultando la convenzione un modello di organizzazione che garantisce il coordinamento tra gli enti rispettandone le rispettive peculiarità.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Cucco Mauro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Masella Marianna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
